

## MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI PER IL 110% E CESSIONI CREDITO/SCONTO IN FATTURA

Al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti connessi con la possibilità:

- fruire della detrazione del 110% per una serie di interventi di riqualificazione energetica / miglioramento del rischio sismico degli edifici esistenti ed interventi da essi “trainati”;
- optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di “ristrutturazione” / riqualificazione energetica che danno diritto alle detrazioni d’imposta del 110% - 50% - 65% - 70% - 80% - 90%, ecc.;

il Legislatore è recentemente intervenuto con il **DL n. 157/2021**, c.d. “**Decreto Controlli antifrodi**”, con il quale sono state introdotte nuove misure attraverso le quali intensificare i controlli, anche preventivi, volti a verificare l’effettiva spettanza della detrazione nonché il sussistere delle condizioni per poter optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.

### **ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ**

Fino a prima della modifica l’apposizione del visto di conformità era richiesto solo nel caso in cui il contribuente, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi **della detrazione del 110%**, sceglieva di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.

Il visto di conformità non era richiesto in caso di cessione / sconto in fattura di detrazioni per gli altri bonus edilizi minori (ristrutturazione edilizia, interventi di riqualificazione energetica 65% ecc.)

Il Decreto in esame estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità ai seguenti casi:

#### **1) UTILIZZO DIRETTO IN DICHIARAZIONE DELLA DETRAZIONE DEL 110%**

Viene introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente sceglie di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante.

Si evidenzia che sono esclusi da tale nuovo obbligo i contribuenti che presentano il mod. 730 / REDDITI **direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata)**.

Al contempo si precisa che tale obbligo sussiste solo con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere **dal 12 novembre 2021**. Di conseguenza per le spese Superbonus inserite in dichiarazione dei redditi 2021 per l’anno 2020 non è necessario alcun visto di conformità né con riferimento alla dichiarazione 2021 per il 2020 appena trasmessa né con riferimento alle prossime dichiarazioni dove verranno detratte le ulteriori quote di agevolazione.

#### **2) SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO PER LE “ALTRE” DETRAZIONI**

Il Decreto in esame **introduce l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente scelga di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito** in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni spettanti non superbonus 110% ovvero per gli interventi di “ristrutturazione” / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico.

Si tratta in particolare delle detrazioni “ordinarie” previste per le spese relative ai seguenti interventi:

- recupero patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (detrazione 50%);
- efficienza energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 (detrazioni 65%);
- adozione misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 (detrazione 70%, 75%, 80%, 85%);
- recupero / restauro facciate di cui all'art. 1, comma 219 e 220, Legge n. 160/2019 (detrazione 90%);
- installazione impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR;
- installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter, DL n. 63/2013.

**Per tutte le spese sopra indicate in caso di cessione del credito / sconto in fattura sarà necessario l'apposizione del visto di conformità da parte di un esperto contabile / CAF. Non sarà necessario alcun visto, quindi, in caso di fruizione diretta in dichiarazione dei redditi (a differenza di quanto visto prima per il Superbonus).**

**Si è da subito evidenziato il problema relativo a tutti quei casi in cui, prima del 12 novembre 2021 (giorno di entrata in vigore del decreto in oggetto), il contribuente avesse effettuato gli interventi, ottenuta la fattura e pagata la stessa ma che non avesse ancora inviato la pratica per la cessione del credito o lo sconto in fattura.**

A tal proposito sono intervenuti, in data 22 novembre 2021, una FAQ da parte della stessa Agenzia delle Entrate e successivamente la Circolare 16/E del 29/11/2021 nella quale si è affermato che era da ritenere meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, **attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non avessero ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate;**

In tale ipotesi quindi non sussisterà l'obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e dell'asseverazione (di cui si dirà oltre).

**Con riferimento alla forma del contratto di cessione** l'ADE, con la Circolare 16/e, spiega che “non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito”. La normativa infatti non detta “regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito, né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata”.

## **ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE**

**Per la fruizione della detrazione del 110%** e per poter optare per il relativo sconto in fattura / cessione del credito è necessario che un tecnico abilitato asseveri:

- il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi agevolati effettuati;
- **la congruità delle spese sostenute.**

Al fine dell'asseverazione della congruità delle spese, l'art. 1, comma 1 del Decreto in esame, integrando quanto disposto dal citato comma 13-bis stabilisce che il Ministero della Transizione Ecologica **individuierà ulteriori valori massimi di riferimento per talune categorie di beni**, in aggiunta ai valori massimi di riferimento attualmente previsti e stabiliti dai prezzi regionali o dalle pubblicazioni DEI.

---

È altresì disposto che l'asseverazione della congruità delle spese sopra citata è necessaria **anche per gli interventi sopra elencati con detrazione nella misura "ordinaria" (diversa dal 110%) in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito.**

Con riferimento all'asseverazione dei prezzi e all'emanando decreto del Ministro della Transizione Ecologica che dovrà stabilire i prezzi massimi di riferimento si precisa che, come confermato dalla stessa ADE *"nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi"*.

Si precisa che **l'asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus non deve attestare i requisiti tecnici dell'intervento e l'effettiva realizzazione ma solo la congruità delle spese.**

Infatti l'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati *"asseverano la congruità delle spese sostenute"* e, quindi, ad essa deve riferirsi la nuova attestazione richiesta.

Tuttavia, come precisato dalla stessa Circolare 16/2021, pur essendo vero che l'asseverazione richiesta per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di un SAL o di una dichiarazione di fine lavori (si ricorda che la disciplina è diversa da quella del superbonus) è in ogni caso necessario che la congruità della spesa debba riferirsi ad interventi **che risultino quanto meno iniziati.**

**Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus.**

Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (65% per intenderci) è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente e quindi attestare le caratteristiche tecniche dell'intervento.